



COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Deliberazione di Giunta Municipale

N. 105 Del 27/11/2025	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE TRANSITORIE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMI 6, 7 E 8 DEL C.C.N.L. DEL 16/11/2022
-----------------------------	--

L'anno **Duemilaventicinque**, addì **27/11/2025** del mese di **Novembre** alle ore **13.30**
nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Presenti Assenti

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) Sig. Luigi Nigrelli | Sindaco |
| 2) Sig.ra Teresa Delisi | Vicesindaco |
| 3) Sig. Mario Pavone | Assessore |
| 4) Sig. Davide Iacono | Assessore |
| 5) Sig. Grado Giuseppe | Assessore |

P	-
P	-
P	-
P	-
P	-

Assume la presidenza il Rag. Luigi Nigrelli Sindaco del Comune, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida.

Il Sindaco constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Dato atto che la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs. 267/2000. del tenore che precede;

Viste le leggi richiamate;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

Ritenuto pertanto di dovere approvare la proposta senza alcuna variazione;

Attesa la propria competenza a adottare il presente atto.

DELIBERA

APPROVARE la proposta n. 111 del 24/11/2025 a firma del Responsabile del Sindaco Rag. Luigi Nigrelli, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa che allegata alla presente ne diviene parte integrale e sostanziale.

 Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza a provvedere.



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA MUNICIPALE N. 111 del 26-11-2025

Redatta su iniziativa: DEL SINDACO D'UFFICIO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree transitorie ai sensi dell'art. 13 commi 6, 7 e 8 del C.C.N.L. del 16/11/2022.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento:
 - il D.Lgs. 165/2001, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra aree;
 - il D.L. 80/2021, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, sostitutivo dell'art. 52 comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
 - il D.P.R. n. 82 del 16/06/2023 ad oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” entrato in vigore il 14/07/2023.

CONSIDERATO:

- che il piano di riforma e potenziamento del lavoro nella Pubblica Amministrazione è stato emanato attraverso il D.L. n. 80/2021 (c.d. “decreto legge Reclutamento”), convertito dalla Legge n. 113/2021, che, costituendo anche uno dei pilastri per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha introdotto una nuova formulazione dell'articolo 52 comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ribaltando l'attuale sistema che prevede il principio generale del concorso pubblico per la progressione tra aree o di carriera (dette anche “verticali”), con possibilità di riserva agli interni, nel limite del 50%. La norma dispone, infatti, che le progressioni verticali e/o di carriera possono essere attivate nel limite massimo del 50% dei posti destinati all'accesso dall'esterno;

- che con la novella introdotta dall'art. 3 del D.L. 80/2019 – articolo, tra l'altro, rubricato “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito” – è stato conferito uno specifico mandato alla contrattazione nazionale di disciplinare, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, sistemi di valorizzazione del personale in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall'esterno, sulla base di criteri volti alla valorizzazione dell'esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall'amministrazione;

- che i contratti collettivi nazionali, pertanto, hanno potuto disciplinare procedure speciali di progressione tra le aree, nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento, in forza della norma contenuta nell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, introdotta dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

- che il CCNL 2019-2021 stipulato in data 16/11/2022, artt. 11 e seguenti, ha modificato il sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, introducendo un'articolazione in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, denominate, rispettivamente:

1. Area degli Operatori (ex categoria A);
2. Area degli Operatori esperti (ex categorie B e B.3);
3. Area degli Istruttori (ex categoria C);
4. Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D);

- che il CCNL FL del 16 novembre 2022 ha tracciato una distinzione molto netta tra le due diverse tipologie di procedure di progressione verticale:

- procedure “ordinarie”, la cui disciplina, anorché richiamata nei contratti (ex art. 15, comma 1 del richiamato CCNL), trae origine unicamente dalla legge (considerata anche la riserva di legge in materia);

- procedure cosiddette “in deroga” o “speciali”, temporalmente limitate alla finestra temporale compresa tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2025, la cui disciplina è invece prevista nel CCNL (ex art. 13 commi 6, 7, 8), con criteri valutativi e selettivi analoghi a quelli previsti dalla legge, con una parziale deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e con rinvio a

regolazioni di maggior dettaglio che dovranno essere adottate dagli enti, previo confronto sindacale;

- che in particolare, l'art. 13 comma 6 del CCNL del 16/11/2022, dispone che in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cosiddette “in deroga” o “speciali” cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza del medesimo CCNL;

DATO ATTO che il legislatore non solo ha dato mandato alla contrattazione collettiva di disciplinare “speciali procedure di valorizzazione del personale”, ma ha anche reso possibile lo stanziamento di apposite risorse finanziarie finalizzate a sostenerne l'applicazione. Si tratta delle risorse di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022);

VISTO il parere Aran CFL209, i cui contenuti sono stati condivisi con Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze, con cui l'Aran sostiene che con riferimento alle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) - in una misura non superiore allo 0,55% del m.s. 2018 – esse possano essere integralmente destinate a progressioni verticali effettuate con procedura speciale;

CONSIDERATO che, in forza di tali disposizioni, gli enti hanno la possibilità di stanziare risorse contrattuali aggiuntive per le procedure speciali di progressione verticale effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16 novembre 2022 e dell'art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, in una misura massima dello 0,55% del m.s. 2018 ed in coerenza con i fabbisogni di personale.

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione, al fine di valorizzare il personale interno e riconoscerne professionalità e merito, procedere nella fattispecie di progressioni tra le aree, ai sensi degli artt. 13 co. 6,7 e 8 del CCNL 16/11/2022.

PRESO ATTO che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione verticale devono essere regolamentati dall'Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni tra le Aree transitorie (art. 13 commi 6, 7 e 8 CCNL 16.11.2022) al fine di prevedere modalità operative che consentono, nel rispetto della legge e del contratto collettivo nazionale, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'Ente.

RICHIAMATO l'art. 13 comma 7 del CCNL 16/11/2022 che stabilisce che le amministrazioni definiscono i criteri per l'effettuazione delle procedure sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;

RICHIAMATA la volontà dell'Amm.ne Com.le per come esplicitata nella proposta di modifica del PIAO nella quale per l'anno 2025 sono previste le seguenti Progressioni Verticali "speciali" o "in deroga":

- Area Elevate Qualificazioni:

- n. 1 (uno) Funzionario Amministrativo;
- n. 1 (uno) Funzionario Tecnico;

- Area Operatori Esperti:

- n. 2 Operatore Esperto Ausiliare del Traffico;
- n. 2 Operatore Esperto Collaboratore Amministrativo Contabile.

RITENUTO di dare indirizzo che la progressione verticale da un'area a quella superiore deve essere correlata al profilo pertanto il passaggio dall'area degli Operatori Esperti a quella degli Istruttori è consentito solo per i profili amministrativi e, analogamente, il passaggio all'area dei Funzionari Amministrativi è consentito solo agli Istruttori Amministrativi/Amministrativo-Contabili, mentre il passaggio a quella dei Funzionari Tecnici è consentito solo agli Istruttori Tecnici;

DATO ATTO:

- che al riguardo gli uffici preposti hanno predisposto lo schema di regolamento per la disciplina delle progressioni tra le Aree transitorie ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL 16/11/2022;
- che con nota in atti del Comune prot. 8846 del 18/11/2025, il superiore schema di regolamento veniva trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU aziendali ai sensi dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 5 del CCNL del 16/11/2022;
- con pec del 20/11/2025, in atti del Comune prot. 8927 del 21/11/2025, l'organizzazione sindacale CGIL ha richiesto il confronto previsto dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 5 del CCNL del 16/11/2022;
- che, per quanto sopra, con nota in atti del Comune prot. 8947 del 22/11/2025 veniva convocata la delegazione trattante per il giorno 24/11/2025 alle ore 10:00;
- che espletata la delegazione trattante del 24/11/2025, veniva redatto apposito Verbale ove esplicitamente emerge che *"Al termine di ampia ed articolata discussione allo schema di regolamento per la progressione verticale vengono apportate di comune accordo le modifiche di cui all'allegato A che viene siglato dai presenti"*;

ACCLARATA la competenza della Giunta Comunale in materia, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.E.E.LL.;

Per tutto quanto sopra premesso e specificato,

PROPONE

PRENDERE ATTO di quanto premesso da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il “*Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree transitorie ai sensi dell’art. 13 commi 6, 7 e 8 del C.C.N.L. del 16.11.2022*”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, per come modificato nel corso della delegazione trattante del 24/11/2025 e di cui all’allegato A;

DI DARE INDIRIZZO che la progressione verticale da un’area a quella superiore deve essere correlata al profilo pertanto, il passaggio dall’area degli Operatori Esperti a quella degli Istruttori è consentito solo per i profili amministrativi e, analogamente, il passaggio all’area dei Funzionari Amministrativi è consentito solo agli Istruttori Amministrativi/Amministrativo-Contabili, mentre il passaggio a quella dei Funzionari Tecnici è consentito solo agli Istruttori Tecnici.



DI STABILIRE che, il presente Regolamento è stato concepito esclusivamente per la procedura di progressione tra le aree cosiddette “in deroga” o “speciali”.

DI DARE ATTO che il Regolamento di che trattasi dovrà essere trasmesso alle OO.SS. territoriali e alla RSU, per la dovuta informazione ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CCNL 16/11/2022.

DI TRASMETTERE, la presente deliberazione all’Ufficio Risorse Umane per gli atti consequenziali.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali/Regolamenti”, così come previsto dal D. Lgs. n.33/2013;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


Il Sindaco  Comitini,li _____	Il Redattore / o Il Responsabile del procedimento Comitini,li _____	Il Responsabile Settore  Comitini,li _____
--	---	---

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVORABILE sulla proposta di deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Comitini,li 24.11.2025

Il Responsabile del Settore R



Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,


Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista l'istruttoria si esprime parere FAVORABILE sulla proposta di deliberazione di cui sopra , nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Preso nota _____

Comitini,li 24.11.2025

La Responsabile del Settore Ragioneria




PERSONALE

COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Regolamento recante la Disciplina delle Progressioni Verticali tra le Aree transitorie

c.d. “SPECIALI” o “IN DEROGA”

ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 CCNL 16/11/2022

■ Adottato con Deliberazione di G.M. n. _____ del _____

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione delle procedure valutative, basate su un confronto tra candidati, per la progressione tra le aree previste nel sistema di classificazione del personale di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 (di seguito: “progressioni tra le Aree transitorie”), ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13, comma 6, 7 e 8 del CCNL 16/11/2022 stesso.
2. Le progressioni tra le Aree transitorie sono atte a favorire lo sviluppo professionale dei dipendenti di ruolo del Comune di Comitini, consentendo loro di transitare dall’Area di appartenenza a quella immediatamente superiore.
3. Le progressioni tra le Aree transitorie si basano sulla valutazione del possesso delle competenze e delle abilità ritenute necessarie per svolgere le attività proprie dell’Area di inquadramento superiore a quella di appartenenza.
4. Le progressioni tra le Aree transitorie possono avvenire entro il termine del 31 dicembre 2025, anche cumulativamente alle progressioni tra le Aree ordinarie di cui all’art. 15 del sopra menzionato CCNL 16/11/2022.

Art. 2
Programmazione delle progressioni tra le Aree transitorie

1. L’Amministrazione definisce il ricorso alle progressioni tra le Aree transitorie nell’ambito degli strumenti di programmazione strategica, annuale e pluriennale, adottati ed a quelli di pianificazione operativa, con particolare riferimento al PIAO.
2. La pianificazione triennale del fabbisogno del personale potrà contenere la previsione del ricorso alle procedure valutative di cui al presente regolamento, garantendo che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo del D. Lgs. n. 165/2001 ed in coerenza con i principi costituzionali che regolano l’accesso al pubblico impiego. La percentuale è calcolata sulla base delle assunzioni previste per ciascuna Area contrattuale, con riferimento alle singole annualità.
3. Tale vincolo percentuale non opera con riferimento alle progressioni tra le Aree transitorie finanziate con le risorse di cui all’art. 3, punto 1, lett. b) di cui al presente Regolamento.

Art. 3
Finanziamento delle progressioni tra le Aree transitorie

1. Le progressioni disciplinate dal presente regolamento sono finanziate:
 - a. attraverso il ricorso alle ordinarie capacità assunzionali dell’Amministrazione, ed in tal caso possono essere effettuate garantendo che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con tali risorse sia destinata all’accesso dall’esterno;
 - b. anche attraverso l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L. n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari 2018 relativo al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, come previsto dall’art. 13, comma 8 del CCNL stesso. Le progressioni finanziate con tali risorse contrattuali aggiuntive non sono sottoposte al vincolo di garantire percentuali di accesso dall’esterno.

Art. 4

Requisiti

1. Possono partecipare alle procedure valutative finalizzate alla progressione tra le Aree transitoria tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla Tabella C del CCNL 16/11/2022, di seguito riepilogati:

Progressioni tra aree	Requisiti
<i>da Area degli Operatori a Area degli Operatori esperti</i>	a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile
<i>da Area degli Operatori esperti a Area degli Istruttori</i>	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile;
<i>da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione</i>	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile.

Art. 5

Elementi di valutazione della procedura valutativa a regime transitorio

1. Le procedure valutative sono basate sui seguenti parametri:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato (max 30/100);
- b) titolo di studio (max 30/100);
- c) competenze professionali e formative acquisite, ulteriori o superiori, attinenti al profilo oggetto di selezione, posseduti dal dipendente rispetto a quelli richiesti come requisito per la partecipazione (max 40/100).

Art. 6

Punteggi procedura valutativa a regime transitorio

Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla progressione all'Area professionale superiore, l'attribuzione dei punteggi come di seguito indicati:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza:

- in caso di passaggio da Area Operatori ad Area Operatori Esperti e da Operatori Esperti ad Area Istruttori

PERMANENZA NELL'AREA PROFESSIONALE		PUNTEGGIO (MAX 30)
CON DIPLOMA	SENZA DIPLOMA	
Da 6 e fino a 8 anni	Da 9 e fino a 11 anni	5
Da 9 e fino a 11 anni	Da 12 e fino a 14 anni	10
Da 12 e fino a 14 anni	Da 15 e fino a 17 anni	15
Da 15 e fino a 17 anni	Da 18 e fino a 20 anni	20
Da 18 e fino a 20 anni	Da 21 e fino a 23 anni	25
Oltre 20 anni	Oltre 23 anni	30

- esperienza maturata nell'area di provenienza in caso di passaggio da Area Istruttori ad Area Funzionari:

PERMANENZA NELL'AREA PROFESSIONALE		PUNTEGGIO (MAX 30)
CON LAUREA	SENZA LAUREA	
Da 6 e fino a 10 anni	Da 11 e fino a 15 anni	10
Da 11 e fino a 15 anni	Da 16 e fino a 20 anni	15
Da 16 e fino a 20 anni	Da 21 e fino a 25 anni	20
Da 21 e fino a 25 anni	Da 26 e fino a 30 anni	25
Oltre 26 anni	Oltre 30 anni	30

b) titolo di studio (ulteriore o superiore a quello del requisito base):

TITOLO DI STUDIO ULTERIORE O SUPERIORE	PUNTEGGIO (MAX 30)
Diploma di scuola secondaria di II° grado - in assenza di titolo superiore <i>(punteggio non attribuibile per passaggi da Operatori esperti a Istruttori)</i>	5
Diploma di Laurea Triennale in assenza di Laurea Magistrale/ Specialistica <i>(punteggio non attribuibile per passaggi da Istruttori a Funzionari)</i>	8
Laurea Magistrale/ Specialistica – assorbente ogni titolo di studio precedente <i>(punteggio non attribuibile per passaggi da Istruttori a Funzionari)</i>	12
Laurea V.O. – assorbente ogni titolo di studio precedente <i>(punteggio non attribuibile per passaggi da Istruttori a Funzionari)</i>	12
Diploma Scuola biennale di specializzazione post-laurea presso Università	4
Master di I° livello (D.M. 270/2004)	4

Master di II° livello (D.M. 270/2004) o seconda laurea	6
Corso perfezionamento post-laurea presso Università	4

- c) titolo di studio (ulteriore o superiore a quello del requisito base) posto che lo stesso indicatore non potrà essere oggetto di doppia assegnazione di punteggio – ad esempio, una certificazione relativa al possesso di competenze digitali non potrà essere valutata anche come corso di formazione attinente:

PERCORSI PROFESSIONALI E FORMATIVI	PUNTEGGIO
Incarichi formalmente assegnati di Responsabile di Settore - Specifiche responsabilità e/o deleghe attinente al profilo oggetto di selezione (1 punto per anno)	Max 12
Media schede valutazione ultimi 3 anni: 100 – 96 = 5 punti 95 – 91 = 4 punti 90 – 86 = 3 punti 85 – 81 = 2 punti 80 – 76 = 1 punto	Max 5
Corsi di qualificazione professionale della durata minima di trecento ore con superamento di esame finale punti 0,005 per ogni ora fino ad un max di punti 5, purché pertinente con la qualifica da rivestire	Max 6
Certificazioni linguistiche rilasciate da soggetti esterni certificatori, non inferiore al B2. (2 punti a certificazione)	Max 4
Certificazioni informatiche rilasciate da soggetti esterni certificatori. (2 punti a certificazione)	Max 4
Corsi di formazione/aggiornamento professionale validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo triennio (punti 2 per ogni corso)	Max 6
Abilitazione professionale con superamento esame di Stato.	3

Art. 7 **Commissione esaminatrice**

1. Per ciascuna procedura di progressione tra le Aree transitoria il Responsabile del Personale nominerà, con proprio provvedimento, una Commissione esaminatrice cui competerà la gestione degli atti relativi alla procedura stessa.
2. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di competenze professionali idonee a valutare i requisiti ed i criteri di selezione previsti, nonché da un segretario verbalizzante.
3. Non sono previsti compensi per i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 8 **Avviso di selezione**

1. Gli avvisi di selezione per le procedure valutative disciplinate dal presente Regolamento sono predisposti dall'ufficio del personale ed approvati con provvedimento del Responsabile del Settore ove è incardinato il Servizio del Personale.

2. Gli stessi vengono pubblicati per almeno dieci giorni sul sito internet istituzionale dell'Ente e in Amministrazione Trasparente.
3. I dipendenti interessati a partecipare alla procedura valutativa dovranno presentare istanza di partecipazione nei tempi e nelle modalità indicate nell'avviso di selezione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 9
Conclusione della procedura e graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggiore permanenza nella posizione giuridica precedente a quella di nuova acquisizione; in caso di ulteriore parità precede il dipendente che ha la maggiore età anagrafica.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
3. La graduatoria e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione tra le Aree transitorie sono approvate con determinazione del Dirigente responsabile del personale.
4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

Art. 10
Trattamento giuridico-economico

1. In caso di progressione tra le Aree, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL 16/11/2022 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite.
2. In caso di progressione tra le Aree, il dipendente conserva inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.
3. In caso di progressione tra le Aree, al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al già menzionato trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti, al regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione, nonché alle disposizioni contrattuali del Comparto Funzioni Locali.

L' Assessore Anziano

Il Presidente
F.to Rag. Luigi Nigrelli

Il Segretario Comunale

F.to Sig. Pavone Mario

F.to Dott. Michele Giuffrida

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Comunale dal _____ al _____ col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

Il Messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione sarà affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11, della Legge Regionale 03/12/91, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, lì

In fede

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2 della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, lì

In fede

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile dell'Ufficio